

SENTENZE CASSAZIONE PENALE

Cassazione penale sez. V, 24/02/2026, n. 12258

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente
Dott. SCORDAMAGLIA Irene - consigliere
Dott. NERUCCI Riccardo - consigliere
Dott. RENOLDI Carlo - consigliere
Dott. GIORDANO Rosaria - Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

dalla parte civile Be.Ma. nata a R il (Omissis) nel procedimento a carico di:

Do.Br. nato in A il (Omissis)

A.s.d. Vicenza Rugby avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'Appello di Venezia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per la trasmissione del ricorso ad una sezione civile ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.;

udito, per la ricorrente, l'avv. Massimiliano Gabrielli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso agli effetti civili;

udito, per la responsabile civile, l'avv. Giovanni Gentilini che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia, pur confermando la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di lesioni occorse alla

ricorrente, ha ritenuto non configurabile la responsabilità civile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicenza Rugby ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.

2. Avverso la richiamata sentenza la Be.Ma. ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari ai fini della decisione.

2.1. Con il primo, deduce erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ., nonché vizio di motivazione, quanto alla valutazione della prova sulla sussistenza tanto del rapporto di preposizione tra associazione sportiva dilettantistica e giocatore quanto del nesso di occasionalità necessaria nel verificarsi dell'evento lesivo.

La ricorrente censura, infatti, la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la responsabilità civile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, evidenziando che, per la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ., assume rilievo la sola preposizione, anche occasionale, dell'autore dell'illecito nell'organizzazione del preponente, e non anche la natura onerosa, o meno, del rapporto.

Ciò posto, con riguardo alla fattispecie concreta, sottolinea che, quando si è verificato l'evento lesivo, l'imputato era un tesserato della Federazione Italiana Rugby, capitano della squadra dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicenza Rugby, al cui potere normativo e disciplinare era assoggettato, come attestato dalla sanzione irrogatagli per la condotta tenuta nei confronti di essa ricorrente.

Evidenzia, inoltre, che dall'istruttoria dibattimentale è emersa la sussistenza di penetranti poteri di direzione sui tesserati durante le competizioni, esercitati attraverso l'allenatore, lo staff tecnico e il sistema disciplinare interno.

2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erroneità della pronuncia impugnata anche laddove ha disatteso la domanda di distrazione delle spese formulata dal difensore perché non aveva effettuato la dichiarazione di aver anticipato le spese, in contrasto con la consolidata interpretazione dell'art. 93 cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Occorre premettere che l'art. 2049 cod. civ. - secondo cui "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti" - è una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva che si fonda sul principio cuius

commoda eius et incommoda, in ragione del quale, quando un soggetto, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connesso alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore (tra le tante, Sez. 3 civ., n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666).

1.2. In conformità all'elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, per l'integrazione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., è sufficiente che il

fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto, un altro espliciti un'attività per conto del primo (tra le altre, Sez. 2 civ., n. 28852 del 19/10/2021, Rv. 662515; Sez. 3 civ., n. 12283 del 15/06/2016, Rv. 640297). Invero, il soggetto che, nello svolgimento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connesso alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze (Sez. 3 civ., n. 25373 del 12/10/2018, Rv. 651162).

Sotto altro e concorrente profilo, non è neppure necessario, per la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ., che intercorra tra preponente e preposto un rapporto a titolo oneroso (Sez. 3 civ., n. 21685 del 09/11/2005, Rv. 584441, che ha ritenuto responsabile, di conseguenza, una Provincia per la condotta lesiva nei confronti di una sciatrice da parte di un addetto al soccorso che operava quale volontario).

Ancora, non assume rilievo, purché il preposto al momento del fatto sia inserito nell'organizzazione del preponente, la continuità dell'incarico affidato (Sez. 1 civ., n. 6233 del 21/06/1999, Rv. 527735), al punto che la responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. può sussistere anche rispetto a fatti illeciti commessi da un soggetto normalmente alle dipendenze altrui (ex ceteris, Sez. 3 civ., n. 10034 del 09/10/1998, Rv. 519587; Sez. 3 civ., n. 4031 del 11/06/1983, Rv. 428979).

Infatti, l'art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del "padrone" a quella del "committente", e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa in eligendo o in vigilando, nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell'esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrante l'illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dal

solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante (Sez. 1, n. 2734 del 22/03/1994, Rv. 485848).

1.3. Ciò che connota, allora, la responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. è la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (Sez. 3 civ. n. 1516 del 24/01/2007, Rv. 594385).

Nesso di occasionalità necessaria che, se implica che la condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute (da ultimo, Sez. 3 civ. n. 2851 del 05/02/2025, Rv. 673756).

1.4. Per altro verso, è consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte il principio in forza del quale la norma espressa dall'art. 2049 c.c. trova applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenza di presupposti pressoché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza in materia civile.

In tale prospettiva si è, ad esempio, affermato che è configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle

